



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

4.07.2017

TRACCIA N. 1 DI DIRITTO PENALE DEL 14.12.2016

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.

Si riporta lo svolgimento della corsista F.F. che ha riportato il voto 30 (corte di Appello di Genova), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

B422



TRACCIA N° 1

Al fine di verificare se la condotta di Tizio possa configurare il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., occorre brevemente dare atto dell'azione dallo stesso posta in essere.

Invero Tizio, volendo avviare una nuova attività, si recava presso la Camera di Commercio locale chiedendo, ed in seguito ottenendo, l'iscrizione nell'apposito registro pubblico. A tal fine, lo stesso compilava un modulo di domanda dichiarando, del tutto inconsiamente, di non aver mai riportato condanne penali in materia di stupefacenti. Tale affermazione, reppur non corrispondente al vero, scaturiva dalla impossibilità per Tizio di comprendere il contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione che richiama meramente alcuni articoli di legge speciale, senza indicarne il relativo testo né tantomeno dandone spiegazione.

A seguito dell'apertura dell'attività, Tizio veniva però rinviato a giudizio per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici per il tramite dell'art. 48 c.p., avendo lo stesso tratto in inganno il pubblico ufficiale.

Orbene, il reato contestato a Tizio nasce dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.

L'art. 479 c.p., quale reato proprio che richiede al fine della sua applicazione la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. in capo all'agente, viene contestato al soggetto privo di qualifica per mezzo dell'art. 48 c.p. che prevede che "del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinato a commetterlo".

Invero l'art. 48 c.p. contempla l'ipotesi di responsabilità

dell'autore c.d. "mediato", ovvero il soggetto che induce in errore il pubblico ufficiale (autore immediato), al fine di fargli commettere un reato, viziandone la volontà conseguentemente all'inganno.

Nel corso di specie, in primo luogo, occorre precisare che i funzionari dipendenti della Camera di Commercio sono qualificabili come pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. Inoltre, l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali è da considerarsi atto pubblico, ovvero atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata ed inserita nell'iscrizione medesima è un atto pubblico.

Astrattamente, infatti, il reato per il quale Tizio è stato rinviato a giudizio sembrerebbe configurabile poiché, inserendo nell'atto pubblico dichiarazioni menzoniere, lo stesso potrebbe essere ritenuto responsabile di falso ideologico per induzione.

Invero l'art. 479 c.p. è un reato che tutela la pubblica fede, assicurando e garantendo la veridicità e la genuinità degli atti.

Si tratta di un reato a fattispecie multipla e a condotte tipiche: tale delitto infatti punisce, per quanto qui di interesse, il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Invero, quale elemento oggettivo, la norma richiede che il pubblico ufficiale attesti fatti da lui stesso compiuti o comunque caduti sotto la sua diretta e personale percezione.

Nel caso ivi analizzato, invece, la dichiarazione del privato non doveva essere attestata dal pubblico ufficiale, sul quale ricadeva solamente l'onere di allegare la stessa alla domanda di iscrizione di Tizio, senza doverne accertare la veridicità.

Ancora, l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa de qua, è il dolo generico in capo all'agente, non occorrendo né animus nocendi né animus decipiendi ma essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione (cfr. Cass. Pen. n° 26455/2015).

Oltretutto, nel caso di specie Tizio non ha agito con dolo, neppure nella sua forma eventuale, non volendo dichiarare il falso.

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, è possibile affermare che la condotta di Tizio non ha integrato tutti gli elementi richiesti dall'art. 479 c.p.

Pare di fatti più corretto inquadrare la condotta di Tizio nel campo applicativo dell'art. 483, comma 1, c.p. relativo al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque senza che il soggetto agente debba rivestire una particolare qualità.

Anch'esso è posto a tutela della pubblica fede, punendo chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, contravvenendo al dovere giuridico di dichiarare il vero.

Il delitto ex art. 483 c.p. si distingue dal reato di cui

all'art. agli artt. 48 e 479 c.p. poiché mentre nel in quest'ultimo l'autore immediato della falsità è il pubblico ufficiale, nel reato ex art. 483 c.p. l'autore immediato è lo stesso privato (cfr. Cass. Pen. n- 2829/1982).

Il delitto di falsità ideologica commesso dal privato sussiste solo quando l'atto pubblico, in cui è stata trasferita la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, ovvero quando vi sia una norma giuridica che obblighi il soggetto a dichiarare il vero.

Infatti il d.p.r. 28 dicembre 2000 n- 445 agli artt. 46 e 76 punisce il soggetto che rende dichiarazioni non veritiere nella dichiarazione sostitutiva di certificazione con riferimento al possesso dei requisiti personali e morali, e segnatamente in relazione alle condanne penali riportate in precedenza.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame al fine della sua applicazione è il dolo generico:

l'agente infatti deve agire con volontà di compiere il falso nonché con la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

È d'uopo evidenziare che qualora la falsità fosse il risultato di una leggerezza o di una negligenza da parte del soggetto dichiarante, il dolo andrebbe escluso poiché non esiste il reato di falso documentale nella forma colposa.

Nel caso de quo Tizio non ha agito con dolo poiché la sua volontà non era diretta a commettere il falso. ed emendo la dichiarazione menzionata dallo

B, 22



Invero la dichiarazione dallo stesso redatta fu frutto di una "colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 punibile a titolo di dolo"; inoltre il modulo prestampato predisposto dalla Camera di Commercio era "di non immediata comprensione" (cfr. Cass. Pen. n. 12740/2015).

In conclusione Tizio dovrà andare esente dall'imputazione del reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. essendo la sua condotta inquadrabile nella diversa fattispecie ex art. 483 c.p. ma difettando dell'elemento soggettivo da quest'ultima norma richiesta.

Tizio, dunque, non sarà punibile per aver dichiarato falsamente di non aver mai riportato condanne penali in materia di stupefacenti.

VOTAZIONE

32/2015

Il Segretario

Il Presidente

R. Defta